

Copernico Centro Studi

Raccolta di articoli della Dott.ssa Noemi Secci- Consulente del lavoro-

Publicati da La legge per Tutti

INDICE

Apprendistato senza limiti di età per i disoccupati

Fatture e ricevute, quando devo applicare il bollo da 2 euro?

Pensione anticipata, tutte le maggiorazioni dei contributi

Il contenzioso previdenziale

Minimi e Forfettario, come compilo la dichiarazione dei redditi?

Apprendistato senza limiti di età per i disoccupati

Non si applica il limite dei 29 anni di età per assumere con contratto di apprendistato chi percepisce ammortizzatori sociali come Naspi, Dis-Coll, Asdi e mobilità.

Chi percepisce l'indennità di **disoccupazione** ha una carta in più per essere assunto: non molti sanno, difatti, che l'azienda può utilizzare il contratto di **apprendistato professionalizzante**, anche se il lavoratore ha compiuto 30 anni di età.

Il contratto di apprendistato professionalizzante comporta delle **agevolazioni** notevoli per l'azienda: dal pagamento di minori contributi previdenziali, all'inquadramento più basso del lavoratore, o alla sua retribuzione in misura percentuale rispetto ai dipendenti specializzati, al mancato computo nell'organico per l'obbligo di assunzione di disabili. Vediamo i principali incentivi e gli adempimenti che questo contratto comporta.

Contratto di apprendistato: che cos'è

Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro che comporta, oltre allo scambio della retribuzione con la prestazione del dipendente, anche l'erogazione della **formazione** da parte dell'azienda e di enti esterni, con la finalità che il lavoratore consegua una determinata qualifica al termine del contratto. Il contratto, difatti, prevede un primo periodo nel quale il dipendente, oltre a lavorare, deve attuare quanto previsto nel **piano formativo** (allegato obbligatoriamente al contratto di apprendistato), cioè frequentare i corsi previsti per lui, oltre alla formazione durante il servizio: al termine del periodo formativo, entrambe le parti sono libere di recedere. Se nessuna delle parti si avvale del recesso, il rapporto diventa a tempo indeterminato.

Tipi di apprendistato

L'apprendistato può essere di tre tipologie:

- **apprendistato per la qualifica e il diploma professionale**, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore: questo contratto può essere attivato per i giovani dai 15 ai 25 anni ed è finalizzato a conseguire una delle qualificazioni elencate;
- **apprendistato per la ricerca e l'alta formazione**: questo contratto può essere attivato per conseguire:
 - **laurea** e altri titoli di studio universitari;
 - **dottorati** di ricerca;
 - diplomi relativi ai percorsi degli **istituti tecnici superiori**;
 - **praticantato** per l'accesso alle professioni ordinistiche;

- **apprendistato professionalizzante:** si tratta della tipologia contrattuale attualmente più utilizzata ed anche di quella che comporta il minor numero di ore di formazione; serve per ottenere una qualificazione professionale ai fini contrattuali; questo contratto può essere attivato per lavoratori:
 - tra i **18** e i **29** anni;
 - tra i **17** anni e i **29** anni, se in possesso di una qualifica professionale, conseguita anche attraverso il sistema duale;
 - oltre i 29 anni, se beneficiari di indennità di **mobilità** o di un trattamento di **disoccupazione**.

Contratto di apprendistato professionalizzante per disoccupati: quando si può attivare

Come già esposto, è possibile attivare il contratto di apprendistato professionalizzante **senza limiti di età [1]**, se il lavoratore è beneficiario di un qualsiasi trattamento di disoccupazione (**Naspi, Asdi, Dis-Coll**) o della mobilità. Non è possibile attivare il contratto, però, se l'interessato è già in possesso della **qualifica** che dovrebbe essere raggiunta al termine dell'apprendistato: in questo caso, il contratto è da considerare nullo per l'impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui è già in possesso. Tuttavia, un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica la possibilità di instaurare un successivo contratto di apprendistato.

Contratto di apprendistato professionalizzante: i principali vantaggi

I vantaggi che l'apprendistato comporta per l'azienda sono molteplici:

- le ore di **formazione interna** all'azienda sono retribuite nella misura del 10%;
- le ore di **formazione esterna** non sono retribuite;
- la retribuzione è dovuta in **misura ridotta** con inquadramento sino a 2 livelli inferiori, o in misura **percentualizzata**, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;
- i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti (ad esempio, gli apprendisti non sono contati nella quota di riserva a favore di lavoratori disabili);
- **contribuzione ridotta**, con aliquote pari a:
 - 1,61% a carico del datore di lavoro, 5,84% a carico dell'apprendista (per i primi 3 anni di apprendistato, per le assunzioni sino al 31 dicembre 2016, se l'azienda ha meno di 9 dipendenti; diversamente le aliquote a carico del datore sono pari al 3,11% per il primo anno, 4,61% per il secondo e 11,61% per il terzo e gli anni successivi);
 - 11,61% a carico del datore di lavoro, 5,84% a carico dell'apprendista (per i primi 3 anni di apprendistato, in caso di assunzione di lavoratori che percepiscono la mobilità o per le aziende con oltre 9 dipendenti).

Oltre ai vantaggi propri del contratto di apprendistato professionalizzante, per l'assunzione di lavoratori in mobilità si aggiunge il vantaggio della percezione, da parte del datore di lavoro, del **50% dell'indennità residua**; lo stesso vantaggio è previsto per la Naspi residua, ma la percentuale è pari al **20%**.

Fatture e ricevute, quando devo applicare il bollo da 2 euro?

Emissione di fatture e ricevute senza Iva, contribuenti minimi, forfettari e lavoratori autonomi occasionali: quando è obbligatorio apporre la marca da bollo da 2 euro?

Se la fattura, o la ricevuta, non è assoggettata ad **Iva** e supera l'importo di **77,47 euro**, è obbligatorio apporre una **marca da bollo da 2 euro**: è quanto stabilisce il Decreto che disciplina l'imposta di bollo **[1]**, che definisce anche i soggetti su cui grava l'obbligo, le eccezioni e le modalità di adempimento.

Vediamo, in questo breve vademecum, quali sono i casi in cui la marca è obbligatoria, con quali modalità si deve adempiere e quali sono le conseguenze per chi non appone la marca alla fattura o alla ricevuta.

Marca da 2 euro: quando è obbligatoria?

Secondo la normativa, la marca da bollo da 2 euro, in via generale, è obbligatoria se si emette una **fattura** o una **ricevuta** non assoggettata a Iva, se di importo superiore a 77,47 euro.

Devono essere dunque assoggettate all'imposta, se superano l'importo esposto:

- le fatture dei contribuenti aderenti al regime dei **Minimi** o al **Forfettario**, in quanto non assoggettate a Iva;
- le ricevute emesse dai **lavoratori autonomi occasionali**;
- le operazioni escluse dal campo di applicazione dell'**Iva [2]** e le operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale, come le **spese anticipate** o le quietanze rilasciate dal creditore (ne sono un esempio le ricevute del pagamento del canone di **affitto**);
- le operazioni esenti **[3]**, come, ad esempio, le **spese mediche**.

Non scontano, invece, l'imposta da 2 euro:

- i documenti già assoggettati a imposta di bollo o esenti;
- le fatture o le ricevute riguardanti operazioni soggette a Iva;
- le fatture che riguardano operazioni non imponibili relative a esportazioni di merci sia dirette che indirette;
- le fatture che riguardano cessioni intracomunitarie;
- le bollette;
- i documenti doganali di ogni specie.

Marca da 2 euro: modalità di assolvimento dell'obbligo

L'imposta, se la fattura o la ricevuta è cartacea, è assolta acquistando una marca da bollo (contrassegno telematico) presso una **tabaccheria**: la marca emessa dal tabaccaio ha un **codice identificativo** univoco, data e ora. È necessario che la **data** della marca sia anteriore o contemporanea a quella del documento.

La marca deve essere apposta da chi emette il documento sull'**originale** da dare al cliente, mentre sulla copia che l'emittente deve conservare va indicata la dicitura "**imposta di bollo assolta sull'originale**", indicando l'id della marca da bollo. Le copie conformi sono soggette all'imposta, ma le copie ad uso interno no.

Se il documento è una **fattura elettronica**, l'imposta di bollo può essere assolta dall'emittente in modo virtuale e cumulativo: in particolare, è necessario pagare le imposte di bollo relative alle fatture elettroniche emesse tramite modello **F24** entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se questo ha un periodo diverso dall'anno solare).

Che cosa succede se non inserisco il bollo?

Se ci si dimentica di inserire il bollo nella fattura, la sanzione va da 1 a **5 volte** l'importo dell'imposta evasa, più l'importo della **marca non pagata**, per ogni documento irregolare.

È obbligato all'apposizione della marca chi **emette** il documento, lo consegna o lo spedisce, ma le parti sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta **[4]**. In particolare, è **obbligato in solido** al pagamento chi:

- sottoscrive, riceve, accetta o negozia atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del Decreto che disciplina l'imposta di bollo;
- enuncia o allega ad altri atti o documenti, gli atti e i documenti o i registri non in regola con le disposizioni del Decreto che disciplina l'imposta di bollo;
- fa uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine bensì solo in caso d'uso.

La stessa conclusione vale nel caso in cui l'imposta di bollo sia stata esplicitamente trasferita sul cliente da parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura o ricevuta: il professionista, difatti, può addebitare l'imposta al cliente in aggiunta al compenso professionale. In questo caso, l'importo deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dalla base imponibile dell'Iva.

Fattura senza marca: come regolarizzarla

Chi riceve un atto non in regola con le disposizioni sul bollo, entro **15 giorni** dalla data del ricevimento deve presentare l'atto all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate e provvedere alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta.

In tale caso, la parte che ha provveduto alla **regolarizzazione** è esente da qualsiasi responsabilità (sia ai fini del tributo che ai fini sanzionatori), mentre la sanzione è irrogata nei confronti di chi ha emesso l'atto senza assolvere all'obbligo di pagare il tributo.

Se, invece, nessuna delle parti provvede al pagamento dell'imposta di bollo, entrambe restano responsabili sia ai fini del pagamento del tributo che ai fini dell'irrogazione della relativa sanzione.

[1] Art. 22 Dpr n. 642/1972.

[2] Art. 15 Dpr n. 633/1972.

[3] Art. 10 Dpr n. 633/1972.

[4] Ris. 444/E/2008.

Pensione anticipata, tutte le maggiorazioni dei contributi

Tutte le maggiorazioni dei periodi di servizio prestato ai fini della pensione riconosciute dalla legge : la guida completa.

Molti lavoratori, come gli invalidi o chi ha svolto particolari tipologie di servizio, hanno diritto a delle maggiorazioni del periodo di lavoro, dette **maggiorazioni convenzionali** dell'anzianità contributiva, che sono riconosciute ai fini della **pensione**: in pratica, al beneficiario sono riconosciuti dei contributi aggiuntivi, come se avesse lavorato di più, rispetto al servizio effettivo prestato. In questo modo, il lavoratore può anticipare la pensione.

Vediamo le principali maggiorazioni che possono essere attribuite ai lavoratori.

Maggiorazione pari a $\frac{1}{2}$ del periodo di servizio prestato

Questo tipo di maggiorazione, la quale, in pratica, dà diritto a **6 mesi** di contributi in più ogni anno di lavoro, è riconosciuta per:

- servizio prestato o bordo di navi militari da militari dell'Esercito e dell'Aeronautica;
- servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del corpo della guardia di finanza, per i primi 2 anni di servizio;
- servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate (compreso il periodo di viaggio);
- servizi prestati nelle scuole e in altre istituzioni educative e culturali italiane all'estero, per i primi 2 anni;
- esposizione ad amianto, sino al 1° ottobre 2004;
- lavoro svolto da persone in minore età soggette al sistema di calcolo interamente contributivo;
- servizio in colonia ed in territorio somalo o in zona d'armistizio, per i primi 2 anni;
- navigazione mercantile;

- servizio all'estero con compiti di cooperazione con Paesi in via di sviluppo in sedi disagiate e particolarmente disagiate.

Maggiorazione pari a 1/3 del periodo di servizio prestato

La maggiorazione di 1/3 del periodo di lavoro prestato dà diritto a 4 mesi aggiuntivi per ogni anno di servizio. È riconosciuta nei seguenti casi:

- servizio prestato a bordo di navi - anche in riserva - dai militari della marina e servizio di navigazione compiuto dai carabinieri, dalla guardia di finanza., dalle guardie di pubblica sicurezza, dagli agenti di custodia, dai vigili del fuoco, dagli ufficiali della marina imbarcati come medici e dal personale civile imbarcato su navi militari;
- servizio di volo (Cassa Stato)
- servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del corpo della guardia di finanza, per gli anni successivi al primo;
- servizio prestato alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di assistente o di capoturno da parte del personale dell'Azienda di Stato per i servizi di telefonia;
- personale direttivo, docente ed assistente educatore della scuola ed istituzioni statali aventi particolari finalità;
- lavoro svolto da persone non vedenti;
- servizio in colonia ed in territorio somalo o in zona d'armistizio, per gli anni successivi al secondo;
- imbarco su mezzi di superficie e sommergibili;
- controllo spazio aereo di I, II e III livello.

Maggiorazione pari a 1/4 del periodo prestato

Questa maggiorazione, che dà diritto a 3 mesi aggiuntivi per ogni anno di servizio, è riconosciuta:

- agli operai addetti ai lavori insalubri e ai polverifici;
- ai lavoratori esposti ad amianto, dal 1° ottobre 2004.

Maggiorazione pari a 1/5 del periodo prestato

La maggiorazione di 1/5 è riconosciuta nei seguenti casi:

- servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine;
- servizi prestati nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena;
- lavoro in sottosuolo in miniere, cave o torbiere che hanno cessato l'attività;

- percezione dell'indennità per servizio d'istituto o, dal 25 aprile 1981, funzioni di polizia espletate da dipendenti della Polizia di Stato e Prefetti;
- impiego operativo di campagna per militari Esercito, Marina, Aviazione;
- impiego operativo per reparti di truppe alpine.

Maggiorazione pari a 1/6 del periodo di lavoro prestato

Questa maggiorazione, pari a 2 mesi per ogni anno di lavoro, è riconosciuta nelle seguenti situazioni:

- lavoro svolto da sordomuti e invalidi con grado di invalidità non inferiore al 74%: il grado di invalidità deve essere percentualizzato, ossia riconosciuto in misura percentuale.

Maggiorazione pari a 10 anni

Questa maggiorazione è riconosciuta alle vittime di atti di terrorismo che abbiano subito invalidità permanente di qualsiasi entità e grado e ai loro familiari.

Per i pensionati per inabilità, è inoltre riconosciuta una maggiorazione pari al periodo mancante alla data di compimento dell'età pensionabile.

Anticipo della pensione per le lavoratrici madri soggette al calcolo contributivo

Una sorta di maggiorazione, che non riguarda, però, l'accredito di contribuzione, è prevista anche per le madri lavoratrici che hanno versato il loro primo contributo dal 1996 in avanti. In particolare è riconosciuto:

- un anticipo del requisito di età, rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia, di **4 mesi** per ogni figlio, fino ad un massimo di 12 mesi (dunque dopo il terzo figlio non è previsto alcun beneficio);
- in alternativa, la mamma lavoratrice può ottenere una pensione più alta, maggiorando il **coefficiente moltiplicatore** corrispondente all'età di accesso alla pensione di un anno, in caso di uno o due figli, o di due anni, in caso di tre o più figli; il coefficiente moltiplicatore è la cifra che trasforma i contributi accumulati in pensione: ovviamente, più è alto, più sarà alto il trattamento previdenziale.

Maggiorazione: limite di 5 anni

Dal 1° gennaio 1998 **[1]**, l'accredito delle maggiorazioni convenzionali è stato limitato ad un massimo totale di **5 anni**, ferme restando le maggiori anzianità **già conseguite** alla stessa data: le maggiorazioni oltre i 5 anni maturate al 1° gennaio 1998 restano "cristallizzate", cioè ferme a quelle maturate alla data di

riferimento; ai fini della pensione possono essere considerate per intero, anche nella parte che supera il limite di 5 anni, ma il lavoratore non può beneficiare di aumenti successivi.

Il limite di 5 anni non è applicato ai lavoratori **non vedenti** e alle vittime di atti di **terrorismo**.

[1] Art. 59, Co.1, L. 449/1997.

Il Contenzioso previdenziale

Calcolo della pensione errata, trattamento previdenziale non riconosciuto, restituzione indebita: come ci si difende dagli errori dell'Inps?

Dalla **pensione** calcolata male alle indebite trattenute sulla **reversibilità**, dal mancato riconoscimento di una prestazione all'errata richiesta di somme non dovute: non sono rari i casi in cui l'**Inps** commette degli **errori** a svantaggio del cittadino. In tutti questi casi, è possibile difendersi, dapprima con un **ricorso amministrativo**, la cui decisione è affidata a un organo dell'Inps stesso; in caso di esito negativo del ricorso, è possibile rivolgersi, a seconda dei casi, al cosiddetto Giudice previdenziale, alla Corte dei Conti, al Tribunale ordinario, al Giudice di Pace o al Tar. Ma andiamo per ordine e vediamo, fase per fase, **come difendersi** dagli errori dell'Inps.

Ricorso amministrativo Inps: quando è necessario

Come appena accennato, la prima cosa da fare, quando si riscontra un errore dell'Inps, è esperire un **ricorso amministrativo**, che è deciso da un organo dello stesso Istituto.

La fase amministrativa preliminare costituisce una condizione necessaria per procedere, successivamente, all'**azione giudiziaria** contro l'Inps, se l'azione è di accertamento negativo o riguarda le prestazioni previdenziali (in quest'ultimo caso, in particolare, il ricorso amministrativo è condizione di ammissibilità).

In pratica, il ricorrente può rivolgersi al giudice quando:

- è stato **concluso** il ricorso amministrativo con una decisione, ovviamente, negativa;
- sono **decorsi i termini** per il compimento dello specifico procedimento amministrativo senza che l'organo si sia pronunciato;
- sono decorsi **90 giorni** dalla data di proposizione del ricorso amministrativo, se non è previsto alcun termine per la decisione: in questo caso si realizza il cosiddetto silenzio-rigetto ed è consentito il ricorso giurisdizionale.

Se il ricorrente inizia l'azione giudiziaria prima del verificarsi delle ipotesi elencate, il giudice rileva l'**improcedibilità** della domanda nella prima udienza di discussione della causa.

Vi sono, però, dei casi in cui **non è necessario** effettuare il ricorso amministrativo per poter in seguito adire il giudice:

- quando il ricorrente domanda un **provvedimento d'urgenza [1]** (nel caso in cui il diritto fatto valere è minacciato da un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile);
- quando la domanda è relativa a un **giudizio già instaurato** dalla pubblica amministrazione, senza che l'interessato abbia ricevuto alcuna preventiva comunicazione dell'atto da impugnare;
- nei procedimenti di **opposizione alle cartelle** di pagamento;
- quando la controversia verte solo sull'**interpretazione** da dare ad una disposizione di legge;
- quando si rilevano meri **errori di calcolo** nella determinazione delle prestazioni previdenziali; in questa ipotesi è comunque possibile presentare un'istanza all'Inps in autotutela, ferma restando la proponibilità dell'azione giudiziale.

Ricorso amministrativo Inps: quando e a chi va fatto

Il ricorso contro i provvedimenti dell'Inps deve essere diretto allo specifico organo, centrale o periferico, competente a decidere la controversia: ad esempio, per contestazioni che riguardano i contributi dei lavoratori dipendenti iscritti al Fpld (Fondo pensioni lavoratori dipendenti), il ricorso va fatto al **Comitato Amministratore** del Fondo.

Per inviare il ricorso amministrativo, ad ogni modo, il canale è unico; questo, infatti, può essere inviato:

- per i soggetti in possesso di Pin dell'Inps o di identità unica digitale Spid, dal sito dell'Istituto, sezione Servizi per il cittadino, **Ricorsi online**;
- tramite un **patronato** o un **intermediario** dell'Istituto (ad esempio, un consulente del lavoro).

Il ricorso deve essere inoltrato all'organo competente **entro 90 giorni**, che decorrono:

- da quando è stato **ricevuto l'atto** amministrativo da impugnare: la data risulta dal timbro apposto dall'ufficio postale sull'avviso di ricevimento (se si tratta di una raccomandata);

- dal **121° giorno** successivo a quello di presentazione della relativa domanda, se si tratta di un'ipotesi di silenzio rigetto.

La data di presentazione del ricorso risulta inequivocabilmente dalla **ricevuta** che viene automaticamente rilasciata alla fine della procedura telematica.

La presentazione del ricorso interrompe il **termine di prescrizione** del diritto reclamato e sospende eventuali provvedimenti che implicano l'annullamento del rapporto assicurativo, mentre non sospende l'esecutorietà dell'atto amministrativo impugnato, quando questo ha ad oggetto:

- le prestazioni;
- i contributi alle gestioni dei lavoratori autonomi;

- la classificazione dei datori di lavoro.

In caso di rigetto, o di mancata risposta, dovrà allora essere effettuato un **ricorso alla Corte dei Conti**: il termine di decadenza, a causa di una legge del 2011[2], è ora triennale, e non più di 5 anni, come conferma anche un recente messaggio dell'Inps [3].

Contenzioso giudiziale

Nel caso in cui l'esito del ricorso amministrativo sia **negativo** o vi sia stato **silenzio-rigetto**, oppure nei casi in cui la fase amministrativa non sia necessaria, come già detto è possibile esperire un ricorso giudiziale.

Il **ricorso**, in particolare, deve essere inoltrato:

- al **Giudice previdenziale** (si tratta del Tribunale in funzione di giudice unico di primo grado del lavoro, che applica il rito del lavoro con alcune particolarità collegate alla specialità della materia), per le controversie in materia di:
 - assicurazioni sociali a favore di lavoratori dipendenti e di lavoratori autonomi e professionisti (incluse le casse professionali);
 - infortuni sul lavoro e malattie professionali;
 - assegni per il nucleo familiare e assegni familiari;
 - qualsiasi prestazione di previdenza ed assistenza obbligatoria (ad esempio disoccupazione, mobilità o maternità);
 - inosservanza degli obblighi del datore di lavoro di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi;
 - risarcimento danni per errore dell'Inps nella comunicazione delle informazioni sulla posizione contributiva: è il caso in cui il dipendente viene indotto a dimettersi prima della maturazione del diritto alla pensione a causa di informazioni sbagliate dell'Inps [4];
 - costituzione forzosa di una rendita vitalizia (per mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro);
 - alla **Corte dei conti**, per le controversie in materia di:
 - pensioni;
 - assegni o indennità civili, militari o di guerra.
 - al **Tribunale ordinario**, per le controversie in materia di previdenza complementare
 - al **Giudice di Pace**, per le controversie in materia di interessi e accessori
 - al **Tar**, per le controversie in materia di interessi legittimi.
-

Minimi e Forfettario, come compilo la dichiarazione dei redditi?

Contribuenti minimi e aderenti al nuovo regime Forfettario: come si compila il modello Unico.

Hai la **partita Iva** e hai aderito al regime fiscale dei **Minimi** o al nuovo regime **Forfettario**? Gli adempimenti tributari e contabili, in questo caso, sono notevolmente ridotti rispetto a chi opta per la contabilità ordinaria e semplificata, non dovendosi applicare l'Iva, l'Irap, gli studi di settore e non essendo obbligati alla tenuta di registri. Anche presentare la **dichiarazione dei redditi** è molto più semplice: vediamo come si compila il modello Unico.

Forfettario: come si compila il modello Unico

Innanzitutto, il quadro nel quale vanno indicati i redditi tassabili col regime agevolato Forfettario è il **quadro LM del modello Unico**. La compilazione non è difficile, ma devi prendere nota in anticipo del tuo **codice attività** (codice Ateco) e del **coefficiente di redditività** che si applica per la tua attività. Il coefficiente di redditività riduce i ricavi di una determinata percentuale: se sei un professionista, il coefficiente di redditività è pari al 78%: significa che su 1.000 euro di compensi ne sono tassati 780. Questo perché non ti è permessa la deduzione di alcuna spesa, eccetto i contributi previdenziali e le perdite pregresse.

Passiamo ora alla compilazione del quadro LM:

- nel **rigo LM 21** devi barrare le due caselle con cui confermi di avere i requisiti per fruire del regime Forfettario e confermi l'assenza di cause ostative (per approfondimenti sui requisiti necessari per entrare nel regime, vedi: [Forfettario, tutte le faq](#)); se la tua è una nuova attività, con diritto alla tassazione sostitutiva del 5%, devi barrare anche la casella 3;
- nel **rigo LM 22** devi indicare:
 - il **codice Ateco** della tua attività;
 - il **coefficiente di redditività** legato alla tua attività;
 - il totale dei **componenti positivi** (ricavi-compensi);
- nel **rigo LM 34** è indicato (il calcolo è effettuato automaticamente dal software delle Entrate Unico Online) il **reddito imponibile**, cioè il reddito decurtato dal coefficiente di redditività: ad esempio, se sei un professionista e hai guadagnato 10.000 euro nell'anno, l'imponibile è pari a 7.800 euro;
- nel **rigo LM 35** devi indicare i **contributi previdenziali** pagati nell'anno;
- nel **rigo LM 36** è indicato il reddito al netto dei contributi (reddito meno contributi);
- nel **rigo LM 37** devi indicare eventuali **perdite** pregresse;
- nel **rigo LM 38** è indicato il reddito al netto delle perdite, sul quale va applicata l'imposta sostitutiva del 15% (del 5% se si possiedono determinati requisiti, per i primi 5 anni di attività);
- infine, nel **rigo LM 39** è indicata l'**imposta** sostitutiva.

Minimi: come si compila il modello Unico

Anche nel caso in cui tu aderisca al regime dei **contribuenti Minimi** il quadro del modello Unico da compilare è sempre LM.

Passiamo alla compilazione:

- nel rigo **LM 1** devi inserire il **codice Ateco** della tua attività;
- nel rigo **LM 2** devi inserire il totale dei **componenti positivi** (ricavi-compensi)
- nel rigo **LM 5** colonna 2 devi inserire il totale dei **componenti negativi**, cioè il totale delle spese inerenti all'attività, da indicare secondo la specifica percentuale di deducibilità prevista dalla normativa: ad esempio, se un'attrezzatura è ad uso promiscuo, puoi inserire il 50% del suo costo; se hai acquistato dei beni strumentali nuovi che beneficiano dei [super ammortamenti al 140%](#) devi inserire la cifra con la **maggiorazione del 40%** (cioè il totale) e inserire le sole maggiorazioni del 40%, a parte, nella colonna 1;
- nel rigo **LM 6** il sistema calcola il reddito o la perdita d'esercizio;
- nel rigo **LM 7** devi inserire i **contributi previdenziali** pagati nell'anno;
- nel rigo **LM 8** il sistema calcola il reddito netto (reddito lordo meno contributi);
- nel rigo **LM 9** devi inserire eventuali **perdite** pregresse;
- nel rigo **LM 10** il sistema calcola il reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva;
- nel rigo **LM 11** è calcolata l'**imposta sostitutiva**, pari al 5%.

Se nel rigo LM 6 c'è una perdita di esercizio, non puoi inserire i contributi nel rigo LM 7, ma li devi inserire nel quadro RP (oneri e spese), precisamente nel rigo **RP 21**. In questo modo li puoi dedurre dai redditi assoggettati all'Irpef. Se invece puoi dedurre solo una parte dei contributi previdenziali perché il reddito al rigo LM 6 non copre l'intero importo, l'**eccedenza** deve essere indicata nel rigo **LM49** e riportata al rigo RP 21.

Acconti e crediti d'imposta

L'imposta dovuta può essere minore di quella calcolata se hai versato **acconti** o puoi far valere **eccedenze** d'imposta o **crediti** d'imposta.

In particolare, devi indicare:

- i **crediti** d'imposta, al rigo LM 40 (nella colonna specifica)
- le **eccedenze** d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione, al rigo LM43;
- le eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione compensate nel **modello F24**, al rigo LM 44;
- il sistema calcola l'**imposta a debito** o **a credito** e la indica nel rigo LM 46 e 47.